

Appalti (1)

Subappalto - Lavoro autonomo

Al fine di evitare un uso elusivo delle norme poste in materia di subappalto, il ricorso al lavoro autonomo per l'esecuzione di attività costituenti oggetto principale del contratto - seppur consentito - è subordinato al codice, poiché il lavoratore autonomo è soggetto esterno all'organizzazione dell'appaltatore.

T.A.R. Lazio, Sez. I, sentenza del 24 aprile 2020, n. 4183

[Approfondisci...](#)

Il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso proposto contro la Camera dei Deputati da due Società (mandatari a e mandante) facenti parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il quale era stato escluso dalla procedura ristretta per l'affidamento del monitoraggio di contratti ICT della Camera, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il motivo dietro all'esclusione risiedeva - secondo l'Amministrazione - nel fatto che il Gruppo di lavoro proposto dal R.T.I. non fosse compatibile con quanto previsto dall'All. Tecnico del Capitolato d'onori e con la disciplina di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016. L'offerta del raggruppamento era stata assoggettata a verifica di congruità per il superamento della soglia di anomalia e, nell'ambito di tale procedimento, la Stazione appaltante aveva chiesto di giustificare l'utilizzo di un lavoratore autonomo per la funzione di Direttore tecnico, la conformità dell'utilizzo di cinque lavoratori autonomi all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, l'inquadramento dei lavoratori dipendenti e il numero di ore effettivamente lavorate. Anche a seguito delle giustificazioni delle Società, la Stazione appaltante aveva rilevato che la tipologia contrattuale del lavoro autonomo non era compatibile con quanto previsto dal Capitolato, e che il ricorso a lavoratori autonomi, ai sensi del Codice del 2016 (art. 105, co. 3) poteva riguardare solo attività accessorie e non l'attività oggetto dell'appalto, costituendo così violazione della quota del 30% allora vigente. Il Collegio ha innanzitutto respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della Camera e fondata sul principio di autodichia, in considerazione della specifica disciplina statale e comunitaria della materia che esula, invero, da questioni interne all'organo costituzionale. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso, rilevando - in ossequio al consolidato indirizzo giurisprudenziale - che deve "essere qualificato come subappalto, ai fini delle norme sui contratti pubblici, qualunque tipo di contratto che intercorra tra l'appaltatore e un terzo in virtù del quale talune delle prestazioni appaltate non siano eseguite dall'appaltatore con la propria organizzazione, bensì mediante la manodopera prestata da soggetti giuridici distinti, in relazione ai quali si pone l'esigenza che siano qualificati e in regola con i requisiti di ordine generale; non sussiste subappalto soltanto laddove le prestazioni siano eseguite dall'appaltatore in proprio, tramite la propria organizzazione imprenditoriale". Nel caso di specie, il RTI ha affidato a lavoratori autonomi una quota delle attività oggetto del contratto molto superiore non solo al limite del previgente 30%, ma anche all'attuale soglia del 40%, rendendo evidente che lo svolgimento di tali attività nelle forme del lavoro autonomo "implica l'affidamento del nucleo centrale delle prestazioni richieste a soggetto distinto rispetto all'affidataria del servizio e non incardinato stabilmente nell'organigramma della stessa, contrariamente a quanto sostenuto dal RTI ricorrente".